



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
SICUREZZA ENERGETICA

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000156 del 10/05/2023

*Al Ministro dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

**Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.0000093 del 7 aprile 2017 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e s.m.i. per l'esercizio della centrale termoelettrica di EP Produzione S.p.A. (oggi EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A.), sita nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO) – Procedimento ID 28/10177.**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

**VISTO** il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

**VISTO** il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

**VISTO** il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la

decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

**VISTO** il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto n. 0000093 del 7 aprile 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata ad EP Produzione S.p.A., oggi EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A. (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO);

**VISTO** il decreto del 22 novembre 2018, n. DVA/430 del Direttore della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione generale valutazioni ambientali) con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali per le installazioni la cui attività principale è oggetto della citata decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;

**VISTA** la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando il Gestore a presentare la documentazione necessaria nei termini ivi indicati;

**VISTA** la nota del 30 aprile 2019, protocollo n. 362-2019-88-23 P, acquisita il 2 maggio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/10967, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione per il riesame complessivo dell'AIA;

**VISTA** la nota del 24 maggio 2019, protocollo n. DVA/13214, con la quale la Direzione generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al riesame complessivo dell'AIA, identificandolo con codice ID 28/10177;

**VISTA** la nota del 6 novembre 2020 protocollo n. MATTM/90694 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso al Gestore la richiesta di integrazioni documentali secondo quanto indicato dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 29 ottobre 2020 protocollo n. CIPPC/1167;

**VISTA** la nota del 20 novembre 2020 protocollo n. MATTM/95822 con la quale la Direzione generale ha concesso la proroga dei termini di trasmissione delle integrazioni, a seguito della richiesta di proroga presentata dal Gestore con nota protocollo n. 410-2020-81-7-P del 17 novembre 2020;

**VISTA** la nota del 15 gennaio 2021 protocollo n.303616-2021-81-7 P, acquisita il 18 gennaio 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/4226, con la quale il Gestore ha fornito le integrazioni documentali;

**VISTO** il decreto n. 263 del 25 giugno 2021 del Ministro della transizione ecologica di aggiornamento del decreto del 7 aprile 2017, n. 0000093 di autorizzazione integrata ambientale

(AIA) per la modifica sostanziale “Realizzazione nuovo ciclo combinato da 850 MWe circa, in sostituzione della sezione n.8”;

**VISTA** la nota del 12 gennaio 2022 protocollo n. 13-2022-81-7 P, acquisita il 13 gennaio 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/3285, con la quale il Gestore, in ottemperanza della prescrizione n. 20 del parere istruttorio parte integrante del decreto n. 263 del 25 giugno 2021, ha trasmesso il documento di confronto fra la documentazione prodotta per l’applicazione delle *BAT Conclusions* nell’istanza della modifica sostanziale e quella presentata il 30 aprile 2019 con la documentazione per il riesame complessivo;

**VISTA** la nota del 14 gennaio 2022, protocollo n. 76-2022-88-23 P, acquisita il 27 gennaio 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/9399, con la quale il Gestore ha comunicato che, con l’atto Rep. n. 15104/5395 del 15 dicembre 2021, la Società EP Produzione S.p.A. ha conferito alla Società EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A. un ramo di azienda afferente alla centrale termoelettrica di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo;

**VISTA** la nota del 14 febbraio 2022 protocollo n. 40-2022-93-23 P, acquisita il 17 febbraio 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/19620, con la quale il Gestore, alla luce del nuovo conferimento ramo d’azienda e titolarità, ha trasmesso le schede dell’istanza aggiornate al febbraio 2022 rispetto a quelle presentate il 30 aprile 2019;

**VISTA** la nota del 4 ottobre 2022, protocollo n. CIPPC/1342, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/121486, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC);

**VISTA** la nota del 12 ottobre 2022 protocollo n. 55950, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/125883, con la quale l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC);

**VISTA** la nota del 18 ottobre 2022, protocollo n. MITE/129480, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell’articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell’AIA per l’esercizio della centrale termoelettrica di EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A., situata nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO);

**VISTA** la nota dell’11 novembre 2022, protocollo n. 628-2022-93-23 P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/141130, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC del 4 ottobre 2022;

**VISTA** la nota del 15 novembre 2022, protocollo n. MITE/142049, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi le osservazioni del Gestore dell’11 novembre 2022, chiedendo alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e all’ISPRA di esaminare le predette osservazioni ed eventualmente modificare il PIC già reso e la connessa proposta di PMC;

**VISTA** la nota del 18 novembre 2022 protocollo n.16135, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/144569, con la quale il Ministero dell'interno ha reso il proprio parere, trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 21 novembre 2022 protocollo n. MITE/145232;

**VISTA** la nota del 13 dicembre 2022 protocollo n.0050103-13/12/2022-DGPRES-MDS-P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/156506, con la quale il Ministero della Salute ha reso il proprio parere, trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 16 dicembre 2022 protocollo n. MITE/158390;

**VISTA** la nota del 16 dicembre 2022 protocollo n. CIPPC/1760, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/158853 e trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 27 dicembre 2022 protocollo n. MITE/163777, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha rappresentato di ritenere che ogni decisione in merito alla modifica della prescrizione n. 18 del PIC, relativa alla fissazione del flusso in massa del parametro NOx per l'assetto attuale dell'impianto, debba essere presa in sede di Conferenza di Servizi;

**VISTA** la nota del 16 dicembre 2022, protocollo n. CIPPC/1779, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/159088 e trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 27 dicembre 2022 protocollo n. MITE/163777, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha reso l'aggiornamento del PIC;

**VISTA** la nota del 19 dicembre 2022, protocollo n. 164765, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/160099, con la quale la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere, trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 20 dicembre 2022 protocollo n. MITE/160472;

**VISTA** la nota del 22 dicembre 2022, protocollo n. 43933, acquisita il 23 dicembre 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/162673, con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di prendere atto, nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi, del rischio che anche nel 2023 il funzionamento della centrale potrebbe risultare rilevante per il mantenimento delle condizioni di adeguatezza del sistema elettrico nazionale, trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 27 dicembre 2022 protocollo n. MITE/163777;

**VISTA** la nota del 23 dicembre 2022 protocollo n. 715-2022-93-23 P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/162969, con la quale il Gestore ha ribadito la criticità legata all'imposizione di un limite massico annuale per il parametro NOx per l'assetto attuale di impianto, trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 27 dicembre 2022 protocollo n. MITE/163777;

**VISTA** la nota del 23 dicembre 2022 protocollo n. 70924, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/162975, con la quale ISPRA ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo, in riferimento al PIC reso il 16 dicembre 2022, inviata a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 27 dicembre 2022 protocollo n. MITE/163777;

**VISTO** il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi asincrona, trasmesso con nota del 27 dicembre 2022, protocollo n. MITE/163777, da cui è emersa la necessità di procedere alla convocazione di una seduta sincrona per la chiusura dei lavori;

**VISTA** la nota del 28 dicembre 2022 protocollo n. MITE/163954, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di Servizi sincrona, ai sensi degli articoli 14, 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTA** la nota del 23 gennaio 2023 protocollo n. 54-2023-93-7 P, acquisita il 24 gennaio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/946, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni, inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza di Servizi con nota del 26 gennaio 2023 protocollo n. 10801;

**VISTO** il resoconto del verbale degli esiti della Conferenza di Servizi sincrona del 2 febbraio 2023, trasmesso il 7 febbraio 2023 con protocollo n. MITE/17781, da cui emerge che la Conferenza ha ritenuto di rinviare la chiusura dei lavori e di dare mandato alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e all'ISPRA di valutare le osservazioni del Gestore ed eventualmente aggiornare il PIC e il PMC anche alla luce dei pareri emersi in seduta, ed in particolare della riformulazione della prescrizione n. 18 del parere istruttorio conclusivo resa dal Rappresentante unico delle amministrazioni statali su proposta del Ministero della salute;

**VISTA** la nota del 17 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/242, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/23450, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'aggiornamento del PIC tenendo conto delle conclusioni della Conferenza di Servizi del 2 febbraio 2023;

**VISTA** la nota del 23 febbraio 2023 protocollo n. 9653, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/26319, con la quale l'ISPRA ha trasmesso l'aggiornamento del PMC;

**VISTA** la nota del 23 febbraio 2023, protocollo n. MITE/26501, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di Servizi sincrona ai sensi degli articoli 14, 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTA** la nota del 9 marzo 2023 protocollo n. 167-2023-93-7 P, acquisita il 10 marzo 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/35924 con la quale il Gestore ha comunicato di non avere osservazioni in merito al PIC trasmesso con la convocazione del 23 febbraio 2023;

**VISTA** la nota del 6 aprile 2023 protocollo n. DICA-10812-P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/55004, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni statali ha trasmesso il proprio parere;

**VISTA** la nota del 6 aprile 2023 protocollo n. 42673, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/55036, con la quale la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere, trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota di trasmissione del resoconto del 6 aprile 2023 protocollo n. MASE/55455;

**VISTO** il resoconto del verbale degli esiti della Conferenza di Servizi sincrona del 6 aprile 2023, trasmesso il 6 aprile 2023 con protocollo n. MASE/55455, da cui emerge che la

Conferenza ha espresso parere favorevole al riesame complessivo dell'AIA rilasciata con DM 93 del 07/04/2017 alla EP Produzione S.p.A. (oggi EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A.) per l'esercizio della centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso (LO), alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota del 17 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/242 e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota del 23 febbraio 2023 protocollo n. 9653/2023, ed in conformità con il parere del RUAS;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**RILEVATO** che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

**VISTA** la nota del 3 maggio 2023, protocollo interno n. MASE.int./ 70712 con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

#### ***(Autorizzazione Integrata Ambientale)***

1. EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A., identificata dal codice fiscale 16160691008, con sede legale in Via Vittorio Veneto, 74 - 00187 Roma, è autorizzata all'esercizio della centrale termoelettrica sita nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO), alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 17 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/242, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 23 febbraio 2023, protocollo n. 9653, inerenti al riesame complessivo dell'AIA rilasciata con decreto n.0000093 del 7 aprile 2017, avviato con decreto direttoriale 22 novembre 2018, n. 430.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

### ***Articolo 2***

#### ***(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)***

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
4. Come riportato alla prescrizione n. 27 di pagina 152 del paragrafo 9.5 "Emissioni convogliate in atmosfera" del parere istruttorio, al fine di garantire per il modulo 5 il raggiungimento dei valori emissivi in concentrazione per NOx pari a 25 mg/Nm<sup>3</sup> espressi come media annua e 27 mg/Nm<sup>3</sup> espressi come media giornaliera, il Gestore, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8 comma 5 del presente decreto, deve presentare un'istanza, corredata da opportuna documentazione, comprensiva di cronoprogramma, relativa al progetto di modifica tecnica per il rispetto dei valori richiesti.
5. All'atto della presentazione del documento di cui al comma 4, il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.

### **Articolo 3** **(Altre prescrizioni)**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001.
4. Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta, conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019, n. 95, la relazione di riferimento o la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

### **Articolo 4** **(Monitoraggio, vigilanza e controllo)**

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di

ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.

5. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

#### **Articolo 5**

##### ***(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)***

1. La presente autorizzazione ha la durata di sedici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

2. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro la scadenza di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.

4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

#### **Articolo 6**

##### ***(Tariffe)***

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

#### **Articolo 7**

##### ***(Autorizzazioni sostituite)***

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

#### **Articolo 8**

##### ***(Disposizioni finali)***

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al

comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi, al Comune di Tavazzano con Villavesco, al Comune di Montanaso Lombardo, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

